

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA

Deliberazione n. 101 del 12/8/2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale sul funzionamento delle sale giochi - Analisi ed approvazione

L'anno duemiladue, addì dodici del mese di agosto alle ore 19,55 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) Izzi Riccardo	Vice Pres. Vicario	3	
4) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	4	
5) De Meo Salvatore	Componente	5	
6) Capasso Vincenzo	Componente	6	
7) Corina Andrea	Componente		1
8) Marrocco Egidio	Componente	7	
9) Pietricola Vincenzo	Componente	8	
10) Matteoli Luigi	Componente	9	
11) Ciccarelli Antonio	Componente		2
12) Di Manno Onorato	Componente	10	
13) Parisella Piero	Componente	11	
14) Bortone Xenio	Componente	12	
15) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	13	
16) Refini Fabio	Componente	14	
17) Spagnardi Claudio	Componente	15	
18) Meschino Massimo	Componente	16	
19) Biasillo Lucio	Componente		3
20) Conte Paolo	Componente	17	
21) Orticello Onoratino	Componente	18	
22) De Santis Onorato	Componente		4
23) Cataldi Vincenzo	Componente		5
24) Di Manno Bruno	Componente		6
25) Di Fazio Massimo	Componente	19	
26) Zenobio Stefano	Componente		7
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente	20	
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	21	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	22	
30) Di Biàsio Luigi	Componente	23	
31) Mazzarrino Onorato	Componente	24	

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Francesco Di Maio

Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria
F.to rag. Mario Morelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo di Fazio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott. Riccardo Izzi

E' copia conforme all'originale
Fondi li 27 AGO. 2002

IL FUNZIONARIO INCARICATO





Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal ...27 AGO. 2002.....
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 3° comma del T.U. 267/2000

Fondi li



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)

Relazione sull'argomento il Consigliere De Meo

Il regolamento è nuovo, utile per regolare un settore che ha subito un nuovo sviluppo e che necessita di regole sia per gli aspetti di pubblica sicurezza, sia per quelli commerciali;

Ampio è stato il dibattito nelle commissioni.

Descrive le caratteristiche delle sale e le condizioni di autorizzazione.

Fornisce anche alcuni chiarimenti.

In conclusione propone l'approvazione del testo depositato.

Il Presidente, a richiesta del Consigliere Mazzarrino, sospende la seduta per 10 minuti alle ore 00,15.

La seduta è ripresa alle ore 00,20

All'appello del segretario generale risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Assenti 8 (Azzarà, Corina, Ciccarelli, Biasillo, De Santis, Cataldi, Di Manno Bruno e Zenobio)

Il Presidente invita a votare per appello nominale l'argomento ed accerta che il Consiglio lo approva all'unanimità (23/23)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.L.P. S. approvato con R.D. del 18/6/1931, n. 773, che disciplina il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di sala giochi;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616;

Vista la legge 425/95;

Vista la legge 388/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere alla regolamentazione sul funzionamento delle sale giochi;


Visto lo schema del regolamento comunale per il funzionamento delle sale giochi;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale per il funzionamento delle sale giochi composto di n. 18 articoli, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale

Alle ore 00,30, per esaurimento dei punti all'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta



Città di Fondi

PROVINCIA DI LATINA

Allegato alla
deliberazione del
Comitato comunale
n. 101 del 12/8/2002

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

testo approvato dalla commissione consiliare nella seduta del 5.7.2002

Regolamento sul funzionamento delle sale giochi

Articolo 1

E' soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, ai sensi dell'art. 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, dall'art. 19 del DPR 24.07.1977 n.616 l'esercizio di giochi di biliardo, giochi delle carte, giochi da tavolo, giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, Juke-box, video Juke-box, in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ai sensi della L. 425/95.e successive modifiche.

Sono autorizzabili i giochi leciti come previsti dalla Legge 425 del 6.10.1995 ,dalla legge 388/2000 salva ogni altra modificazione ed integrazione.

Articolo 2

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 possono essere rilasciate ai titolari di Pubblici Esercizi, di tabaccherie e di ricevitorie.

Le categorie di cui al comma 1 possono essere autorizzate a detenere fino ad un massimo di sei giochi, a prescindere dalla superficie del locale.

Non concorrono a formare limite numerico: i Juke-box, i giochi da tavolo e le carte.

Articolo 3

L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, più comunemente definite sale giochi, è subordinato ad autorizzazione del Dirigente ai sensi dell'art. 1 e del successivo art. 4.

Articolo 4

Il Dirigente rilascia autorizzazione per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali .

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

Articolo 5

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 3.000 cittadini residenti

Articolo 6

L'autorizzazione per l'esercizio delle sale giochi può essere rilasciata dal Dirigente quando:

- a) i giochi non siano in numero inferiore a dieci complessivamente;
- b) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
- c) quando la superficie del locale non sia inferiore a 120 mq.

La superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie utile.

Articolo 7

Il rilascio di nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede potranno avvenire esclusivamente nel rispetto di una distanza di mt. lineari 1200 da altra sala giochi già esistente..

Inoltre il locale non dovrà essere ubicato nelle immediate adiacenze di Ospedali, Scuole, Chiese e comunque a distanza inferiore a mt. 300 da ciascuno dei detti siti.

La distanza tra gli esercizi è misurata sulla distanza pedonale più breve, indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. che collega i rispettivi punti di accesso

Articolo 8

La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per una nuova sala giochi deve essere redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, sulla base di moduli predisposti dall'Ufficio Attività Produttive e deve contenere:

le generalità complete del richiedente; ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;

il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

estremi della concessione edilizia / condono edilizio recanti la destinazione d'uso dei locali.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- negozio;

- attività commerciali;

- locali di ritrovo, di spettacolo e di svago;

planimetria dei locali in scala 1:100;

grafico dell'abaco e dell'insegna, che dovrà essere compatibile con il pubblico di ornato e soggetta a specifica approvazione da parte dell'Amministrazione comunale;

dichiarazione di inizio attività presentata dalla SIAE;

documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

dichiarazione che gli impianti sono adeguati alle norme CEI;

certificato di staticità e collaudo.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sarà accertato d'ufficio. La permanenza di requisiti soggettivi ed oggettivi è altresì presupposto per la prosecuzione dell'autorizzazione. Gli addetti alla vigilanza possono procedere in ogni tempo alla verifica della permanenza dei requisiti.

L'autorizzazione è rinnovabile presentando una dichiarazione annuale di prosecuzione nella detenzione dei giochi leciti.

E' facoltà del Dirigente vietare l'installazione od ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi dell'art.1 della Legge 425/95.

Articolo 9

Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.

Articolo 10

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, chiese o gli altri luoghi destinati al culto, alla superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali

Qualora il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in deroga a quanto prescritto dall'art.6 lett.c).

Si considerano causa di forza maggiore:

- 1) lo sfratto giudiziario esecutivo (non per morosità);
- 2) l'inagibilità dei locali;

Spetta al richiedente dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra, e la non imputabilità delle stesse al medesimo.

Articolo 11

Il titolare ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento e i prezzi di ciascun gioco.

Articolo 12

Ai sensi dell'art.9 del r.D. 18.6.1931,n.773,tutte le autorizzazioni sono sottoposte alle condizioni dell'osservanza del divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco, ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, che presenziano continuamente al gioco,

Articolo 13

Con Ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi. Il Sindaco può inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.



Articolo 14

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Per poter continuare l'attività, il subentrante per atto tra vivi, entro tre mesi dalla data di trasferimento dell'azienda dovrà presentare domanda di voltura al Sindaco allegandovi:

indicazione dell'esatta ragione o denominazione sociale, qualora il subentrante sia una società;

contratto di cessione o di affitto dell'azienda;

rinuncia incondizionata alla licenza da parte del precedente titolare

documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Decorso tale termine dalla data di trasferimento dell'azienda senza aver presentato la domanda ed iniziato l'attività, il subentrante decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.

Per poter continuare l'attività il subentrante per causa di morte, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

denuncia di successione;

documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;

rinuncia, a norma di legge, di altri eventuali eredi;

certificato di morte del precedente titolare ;

documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il termine di un anno può essere prorogato dal Dirigente, prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati o a richiesta degli stessi.

Articolo 15

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del presente regolamento, l'autorizzazione è revocata:

qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni, senza averne dato preventiva comunicazione al Sindaco;

qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di sei mesi;

qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773;

qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui alle Leggi del 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1986 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 e D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

L'autorizzazione è revocabile:

per inosservanza dei regolamenti comunali di igiene; e di polizia urbana

per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 16

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del TULPS approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;

L'inosservanza del divieto di cui all'art.12 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200 a €2.000

Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo alla sospensione dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

Articolo 17

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono, al momento, confermate, previa regolarizzazione delle condizioni di esercizio, ivi compresa le insegne. Per gli esercizi preesistenti, fino ad esaurimento, si prescinde dalle distanze minime. I titolari dovranno, entro il 31 dicembre 2002, adeguarsi ai limiti posti dal presente regolamento dall'art.6 lett.a) e b).

Articolo 18

Presso le sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, solo tramite distributori automatici.

